



COMUNE DI GIUSSAGO

Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 13 del 31-05-2021

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE

L'anno **duemilaventuno**, addì **trentuno** del mese di **maggio**, alle ore **18:00**, presso la sala comunale Urban Center, sita in Via Papa Giovanni XXIII, 21, in presenza ma non aperto al pubblico, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco **Dr.ssa Daniela Di Cosmo** il Consiglio Comunale. Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Massimo Equizi**

Intervengono i Signori:

Di Cosmo Daniela	P	Treccani Eleonora	P
Lodroni Alberto	P	Cassinelli Monica	P
Suardi Martina	P	Troccoli Ciro	P
Chiodini Roberto Ivan	A	Baronchelli Serena	P
Suardi Albino	P	Sambati Massimo	P
Collivasone Lorenzo	P	Colosio Sabrina	P
Girello Loris	P		

Presenti 12 Totale Assenti 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE

Il Sindaco, preliminarmente, presenta un emendamento alla proposta di deliberazione, che viene allegato, per la correzione di un errore materiale riguardante l'allegato 2. Il Sindaco, dopo aver letto l'emendamento, lo pone in votazione; il Consiglio Comunale, con otto voti favorevoli, uno contrario (Troccoli) e tre astenuti (Baronchelli, Colosio, Sambati) approva l'emendamento.

Il Sindaco illustra, quindi, la proposta di deliberazione, riguardante il regolamento per la disciplina del canone unico che ha inglobato i precedenti regolamenti della Tosap, della pubblicità e delle pubbliche affissioni. E' mantenuta, rispetto al passato, la parità di gettito. Il regolamento, da approvare entro oggi, è in vigore dal 01/01/2021. Rispetto a prima cambia solo la previsione per l'occupazione di spazi pubblici con tende per la quale si stabilisce l'esenzione.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del D. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 - del D. lgs 23/2011, conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, - articolo 1 commi da 816 a 836, *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 è stato disposto che *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi"*

pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, prevede che l'ente con proprio regolamento definisca le procedure per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico e l'installazione dei mezzi pubblicitari, le tipologie di impianti autorizzabili, la superficie degli impianti destinati dal comune alle pubbliche affissioni, la previsione di particolari riduzioni od esenzioni e le sanzioni amministrative da applicare;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D. lgs 507/ 93 approvato, da ultimo, con delibera di C.C. 29 del 20.06.1994 e delibera di C.C. n. 46 del 27.11.2001;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi del D. lgs. 507/93 approvato con delibera di C.C. n. 37 del 30.09.1994;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 secondo cui *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- CAPO I: NORME GENERALI
- CAPO II: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE che disciplina la forma di gestione del canone.
- CAPO III: OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO che disciplina il procedimento amministrativo di rilascio delle occupazioni di suolo pubblico. Il capo definisce le modalità di applicazione del canone, le riduzioni ed esenzioni e le sanzioni amministrative applicabili.
- CAPO IV (PARTE I e II): PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI che disciplina la diffusione dei messaggi pubblicitari e il servizio delle pubbliche affissioni. Il capo definisce le modalità di applicazione del canone, le riduzioni ed esenzioni e le sanzioni amministrative applicabili
- CAPO IV (PARTE III): AREE MERCATALI che disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate
- CAPO V: RISCOSSIONI, ACCERTAMENTO, SANZIONI, CONTENZIOSO.
- CAPO VI: NORME FINALI
 - ALLEGATO 1: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
 - ALLEGATO 2: tariffe
 - ALLEGATO 3: elenco degli impianti per le pubbliche affissioni

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunto con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 2 del 20.01.2021 con la quale è stato istituito il canone unico e è stata prevista la disciplina transitoria da applicare fino all'approvazione del presente regolamento;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trovi applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i Comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del D. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce che *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*.
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente prorogato il bilancio al 31 marzo 2021;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2021 che ha ulteriormente prorogato il bilancio al 31 maggio 2021;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

Con voti nove favorevoli e tre astenuti (Baronchelli, Colosio, Troccoli) resi per alzata di mano dai dodici Consiglieri presenti

DELIBERA

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare - come modificato con l'emendamento approvato - il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, composto di n. 87 articoli e comprensivo degli allegati 1-2 e 3, riportato nella presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D.Lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di C.C. 29 del 20.06.1994 e delibera di C.C. n. 46 del 27.11.2001;
 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi del D.Lgs. 507/93 approvato con delibera di C.C. n. 37 del 30.09.1994;
5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Infine, il Consiglio Comunale, stante la necessità e l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa, con separati voti nove favorevoli e tre astenuti (Baronchelli, Colosio, Troccoli) resi per alzata di mano dai dodici Consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI GIUSSAGO
Provincia di Pavia

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

La Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dr.ssa Laura Chiappa

Giussago, lì 27-05-2021

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

La Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Dr.ssa Laura Chiappa

Giussago, lì 27-05-2021

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Dr.ssa Daniela Di Cosmo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Massimo Equizi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 09-06-2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

N. registro di pubblicazione:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Massimo Equizi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-06-2021

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Massimo Equizi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

09-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Massimo Equizi

